

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello

dott. Angelo Mambriani

dott. Guido Vannicelli

ha pronunciato la

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. 12037/2010 R.g. promossa da :

Sentenza n. 1060/2014 pubbl. il 23/01/2014
RG n. 12037/2010
RARIO di MILANO
NARIO di MILANO
in materia di impresa
e persone dei magistrati:

Presidente
Giudice
Giudice Relatore

ENZA
al n. 12037/2010 R.g. promossa da :

85W), elettivamente domiciliato in Milano,
difensore avv. Daniela D'EVANT, che lo
tonio GIANCOLA

attore

attro

C.F. PRSNLG57A14A757V), elettivamente
nuele II 30, presso i procuratori e difensori
JESE

convenuto

attronti di

A DELLE IMPRESE

MANAGERIA PROSESSALARA SERVICENCE

A DELLE IMPRESE

RECONVENUE

RG n. 12037/2010
RG n. RINO BELLONI (C.F. BLLRNI45M27B885W), elettivamente domiciliato in Milano, via Zanella 41, presso il procuratore e difensore avv. Daniela D'EVANT, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Antonio GIANCOLA

contro

NICOLA GIOVANNI PROSDOCIMI (C.F. PRSNLG57A14A757V), elettivamente domiciliato in Milano, Corso Vittorio Emanuele II 30, presso i procuratori e difensori Vittorio BUONAGUIDI e Guido BATTAGLIESE

e nei confronti di

TEAM PRODEC S.R.L. (C.F. 01391230156), con sede legale in Milano, via Doberdò 22

CONCLUSIONI

Per l'attore:

La difesa di Rino BELLONI ha concluso anche in via istruttoria come da foglio siglato dal giudice istruttore ed allegato al verbale dell'udienza del 1°/10/2013, da aversi qui interamente ritrascritto.

Per il convenuto:

NEL MERITO

IN VIA PREGIUDIZIALE IN RITO:

accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per violazione dell'art. 19 dello Statuto di Team Prodec, per mancata applicazione della clausola compromissoria ivi contenuta e per gli effetti dichiarare la competenza a decidere di un Collegio Arbitrale da costituirsi secondo le modalità pattuite nello Statuto societario.

IN VIA PRELIMINARE IN MERITO:

accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 cod. proc. civ. per i motivi di cui in narrativa.

IN VIA PRINCIPALE:

accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità gestoria relativa a Team Prodec in capo al Prosdocimi e l'assenza di qualsivoglia atto di appropriazione della clientela/concorrenza/conflitto d'interessi per tutti i motivi di cui in narrativa e per gli effetti

rigettare integralmente le domande avversarie poiché infondate in fatto e diritto, per i motivi e le eccezioni sollevate in narrativa.

IN SUBORDINE E IN VIA RICONVENZIONALE

nella denegata ipotesi in cui fosse accertato un qualche danno alla società, imputabile alla condotta degli amministratori, accertare e dichiarare e per gli effetti condannare Rino Belloni in qualità di amministratore delegato della Team Prodec S.r.l., in via solidale con gli altri componenti del Collegio, per tutti i motivi di cui in narrativa.

IN OGNI CASO

condannare Rino Belloni al risarcimento dei danni in favore di Nicola Prosdocimi ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. da quantificarsi in via equitativa, attesa la natura sanzionatoria della norma, per tutti i motivi di cui in narrativa.

Con vittoria di spese, competenze professionali oltre IVA e CPA come per legge.

In Via Istruttoria

Si chiede interrogatorio formale di Rino Belloni ed escussione testi sui seguenti capitoli di prova:

Sentenza n. 1060/2014 pubbl. il 23/01/2014

RG n. 12037/2010

66), con sede legale in Milano, via Doberdò

litisconsorte, non costituita

USIONI

che in via istruttoria come da foglio siglato

dell'udienza del 1°/10/2013, da aversi qui

giudizio per violazione dell'art. 19 dello Statuto di Team mpromissoria ivi contenuta e per gli effetti dichiarare la la costituirsi secondo le modalità pattuite nello Statuto

per violazione dell'art. 164 cod. proc. civ. per i motivi di ponsabilità gestoria relativa a Team Prodec in capo al priazione della clientela/concorrenza/conflitto d'interessi id infondate in fatto e diritto, per i motivi e le eccezioni alche danno alla società, imputabile alla condotta degli ti condannare Rino Belloni in qualità di amministratore in gli altri componenti del Collegio, per tutti i motivi di cui IVA e CPA come per legge.

scussione testi sui seguenti capitoli di prova: telloni, socio e amministratore di Team Prodec S.r.l., mitori della società, a titolo d'esempio conduzione di restazioni che sarebbero state rese, assumendo anche zioni (a titolo d'esempio Castelli Arredamenti, Castelli alla Castelli Arredamenti, Castelli Arredam vero che dal 1997 le mansioni svolte da Rino Belloni, socio e amministratore di Team Prodec S.r.l., consistevano nella gestione dei rapporti con i fornitori della società, a titolo d'esempio conduzione di trattative, sopralluoghi per l'individuazione delle prestazioni che sarebbero state rese, assumendo anche accordi circa le modalità di pagamento delle prestazioni (a titolo d'esempio Castelli Arredamenti, Castelli Montaggi, Metalvetrina, Satit, Locatelli).

- 1. vero che dal 1997 le mansioni svolte da Rino Belloni, socio e amministratore della Team Prodec S.r.l., consistevano nella gestione delle questioni contabili-amministrative, tra cui la gestione dei rapporti con il ceto bancario, mansioni svolte con la collaborazione della signora Lucia Visini, segretaria amministrativa di Team Prodec S.r.l.
- 2. vero che nel mese di novembre dell'anno 2007 Rino Belloni ha partecipato con Nicola Prosdocimi a periodiche riunioni con il commercialista della Team Prodec, Rag. Aniceto Bertoglio, per assumere decisioni in ordine alla messa in liquidazione della Team Prodec.
- 3. vero che nel primi giorni del mese di novembre dell'anno 2007 Rino Belloni ha partecipato con Nicola Prosdocimi a una riunione presso la Banca Popolare di Milano, alla presenza della Direttore Nugnes, per disaminare l'esposizione debitoria della società con l'istituto bancario e in particolare i riflessi sulla propria posizione di socio.
- 4. vero che nel giugno 2009 Lucia Visini ha fotocopiato e contestualmente sottoposto alla visione di Rino Belloni i documenti societari consegnati dal Rag. Aniceto Bertoglio, presso la sede della Team Prodec, documenti poi restituiti al commercialista.

Si indica quale teste la sig.ra Lucia Visini, residente in Sesto San Giovanni (Mi), V.le Italia 227F. Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari si chiede di essere ammessi a prova contraria con il medesimo teste indicato nella memoria istruttoria dal convenuto.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

PREMESSO

- **A.** che il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi;
- RG n. 12037/2010

 ore della Team Prodec tra cui la gestione dei signora Lucia Visini, on Nicola Prosdocimi a Bertoglio, per assumere oni ha partecipato con resenza della Direttore icario e in particolare i toposto alla visione di sso la sede della Team sola sede della Team sere ammessi a

 talia 227F. ssere ammessi a

 talia 227F. ssere ammessi a

 talia 227F. ssere ammessi a

 te al canone

 p.c., i quali
 edelle ragioni
 altresì essere

 né consigliere
 t. 2476 co. 3°
 6 della Team
 sua volta³)

 lotte volte ad
 omplicità del
 consultare la
 olare:

 stro delle imprese
 /2011.
 Giustina Cagnati. B. che RINO BELLONI (socio per il 35% della Team Prodec srl, nonché consigliere delegato della stessa¹) ha promosso azione sociale di responsabilità ex art. 2476 co. 3° cod. civ.² contro NICOLA GIOVANNI PROSDOCIMI (socio per il 65% della Team Prodec srl, nonché presidente del consiglio e consigliere delegato a sua volta³) illustrando che:
- B).1 il PROSDOCIMI dal 2007 aveva messo in pratica una serie di condotte volte ad emarginare il socio di minoranza (impedendogli fra l'altro, con la complicità del commercialista della società rag. Aniceto BERTOGLIO di Lodi, di consultare la contabilità sociale), e a liquidare di fatto la società senza avvisarlo, in particolare:

Sentenza tratta dall'archivio di GIURISPRUDENZA DELLE IMPRESE

¹ Con la delega di amplissimo contenuto che risulta dalla quarta pagina della certificazione del registro delle imprese prodotta dall'attore al suo doc. 1.

Come dall'attore inequivocabilmente chiarito al punto **4.** della sua memoria *ex* art. 183 co. 6° n. 1 del 4/3/2011.

³ Terzo componente del consiglio di amministrazione, non in causa, è(ra) la moglie del Prosdocimi, sig.ra Giustina Cagnati.

- licenziando i due dipendenti (Visini e Repetti) per poi continuare ad avvalersi delle prestazioni lavorative della Visini in nero;
- B.1.b cedendo con fattura in data 9/5/2008 beni mobili sociali a un prezzo (€ 1.750,00 oltre I.v.a.) inferiore al loro valore⁴;
- B.1.c cedendo nel maggio 2008 senza corrispettivo il contratto di leasing dell'autovettura Mercedes Benz ML 320 targata CZ140HS⁵ alla PROSDOSCIMI DESIGN s.r.l. da lui stesso costituita l'11/1/2008, controllata ed amministrata⁶;

oltre ad ulteriori irregolarità pregiudizievoli del patrimonio sociale, quali:

- B.1.d l'aver posto a carico della Team Prodec, come da fattura in data 29/7/2006 per € 982,34 (818,62 oltre I.v.a.), una spesa di riparazione del proprio autoveicolo targato BK926EK⁷;
- B.1.e l'aver omesso per gli anni 2004 / 2006 il versamento dei contributi relativi agli emolumenti, pur dichiarati, corrisposti al BELLONI⁸;
- B.1.f l'aver spiccato "tutta una serie di fatture (...) dalla società a carico di Mudita sas(,) una società del fratello dell'arch. Prosdocimi per lavori di grafica" pur non risultando che la Team Prodec avesse mai svolto lavori di quel tipo;
- l'aver infine omesso di riscuotere i crediti per complessivi € 263.566,02 quali risultavano dal mastrino clienti al 10/1/2008 di cui al documento attoreo 62;
- RG n. 12037/2010

 The ad avvalersi

 The advantage and avvalersi

 The advantage avvalersi

 The advanta il PROSDOCIMI all'inizio del 2008 aveva appunto costituito la Prosdocimi Design s.r.l. di cui era unico socio e amministratore, svolgendo per suo tramite attività in concorrenza della Team Prodec s.r.l. in violazione dell'art. 2390 cod. civ. e sottraendole gran parte della clientela, con particolare riguardo ai singoli affari indicati inizialmente alle pagine da 12 a 17 della citazione e da ultimo ai punti da 3. a 10. della memoria istruttoria del 4/4/2011;

Cfr. doc. 5 att.

Cfr. docc. 26 - 29 att.

Cfr. doc. 13 att.

Cfr. doc. 30 att.

Cfr. docc. 64 - 67 att.

che Rino BELLONI ha pertanto chiesto accertarsi le violazioni di legge e dello statuto del PRODOSCIMI sopra descritte e condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni, anche morali, a favore della Team Prodec s.r.l.;

C. che il PROSDOCIMI ha resistito alla domanda, eccependo:

C.1 in via preliminare, la mancata applicazione della clausola compromissoria di cui all'art. 19 dello Statuto e la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c.;

C.2 nel merito, premesso che gli amministratori delegati avevano entrambi poteri illimitati in ordine alla gestione dell'attività sociale,

Sentenza n. 1060/2014 pubbl. il 23/01/2014

RG n. 12037/2010

certarsi le violazioni di legge e dello statuto
mare il convenuto al risarcimento di tutti i

odec s.r.l.;
manda, eccependo:
zione della clausola compromissoria di cui
zione ex art. 164 c.p.c.;
nistratori delegati avevano entrambi poteri
sociale,
rata dall'attore era falsa, avendo dovuto il
nti e vendere parte dei beni sociali per
uella particolare della società, ben nota al
oni di aver piena conoscenza delle vicende
assemblee⁹);
arico dei comportamenti in tesi scorretti del
che in ogni caso i documenti richiesti erano
resso la sede alla presenza della signora

attività concorrenziale alcuna, tanto che i
2 e seguenti dell'atto di citazione erano tutti

sto:
corea con condanna del BELLONI ex art. 96

un qualche danno alla società, condannarsi
n gli altri componenti del consiglio di
ortata dall'art. 2476 co. 1° cod. civ.;

VATO C.2.a che la ricostruzione dei fatti operata dall'attore era falsa, avendo dovuto il PROSDOCIMI licenziare i due dipendenti e vendere parte dei beni sociali per contrastare la crisi economica globale e quella particolare della società, ben nota al BELLONI (che era stato messo in condizioni di aver piena conoscenza delle vicende societarie, salvo disertare alcuni consigli ed assemblee⁹);

C.2.b che in alcun modo gli si poteva far carico dei comportamenti in tesi scorretti del commercialista BERTOGLIO, atteso anche che in ogni caso i documenti richiesti erano stati comunque visionati dal BELLONI presso la sede alla presenza della signora Visini;

C.2.c che il convenuto non aveva attuato attività concorrenziale alcuna, tanto che i progetti e i preventivi indicati alle pagine 12 e seguenti dell'atto di citazione erano tutti di Team Prodec s.r.l.;

che pertanto Nicola PROSDOCIMI ha chiesto:

- rigettarsi sotto ogni profilo la domanda attorea con condanna del BELLONI ex art. 96 c.p.c.,
- e subordinatamente all'accertamento di un qualche danno alla società, condannarsi anche il BELLONI in via solidale con gli altri componenti del consiglio di amministrazione della società per la regola portata dall'art. 2476 co. 1° cod. civ.;

RILEVATO

⁹ Cfr. gli stessi docc. 7, 9, 10, 15 nonché 18, 20 e 22 att.

Sentenza n. 1060/2014 pubbl. il 23/01/2014 88 RG n. 12037/2010 RG n. 12037 **D.** che disposto lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6° c.p.c. e prodotti ulteriori documenti, il giudice istruttore ammesso -come da motivata ordinanza che si riporta in nota¹⁰- l'ordine di esibizione richiesto a carico dei clienti di cui al superiore paragrafo B).2 e disposto d'ufficio, sulla scorta dei documenti che essi avessero fornito -come infatti hanno, ad eccezione di Francesca Rapisarda e della Sebastiano Rapisarda s.r.l.previa notificazione a ciascuno di essi ad opera dello stesso attore di "atto di comunicazione di ordinanza", consulenza tecnica sul seguente quesito assegnato al dr. Andrea ROMANO' il 7/5/2013:

"Il consulente dell'ufficio (...) esaminati in particolare i documenti rimessi dai terzi in attuazione del capo 1) dell'ordinanza emessa il 28/11/2012, e quegli altri che sull'accordo delle parti vorranno acquisire,

1) accerti il volume degli eventuali incarichi e dei relativi guadagni che dalla documentazione di cui sopra risulteranno transitati dalla TEAM PRODEC s.r.l. al Prosdocimi personalmente o alla Prosdocimi Design s.r.l.;

RITENUTO

che, atteso il tempo trascorso dai fatti e la natura documenta(bi)le della gran parte delle circostanze dedotte a prova dalle parti, appare preferibile -anziché ammettere, nella minor parte in cui sarebbero forse astrattamente rilevanti, i mezzi di prova orale da esse indicati, ed al fine di acquisire risultati probatori più certi e oggettivi- disporre:

- ordine di esibizione ai clienti che nell'atto di citazione e nella memoria attorea del 4/4/2011 si assumono distolti dalla Team Prodec s.r.l. a favore della Prosdocimi Design s.r.l. o dell'arch. Nicola G. PROSDOCIMI personalmente, in relazione agli (otto) specifici (clienti,) incarichi e lavori da ultimo riassunti ai punti da 3. a 10. della memoria istruttoria citata;
- d'ufficio, consulenza tecnica volta a stabilire, alla luce della documentazione esibita (e che anzi, andrà esibita direttamente al consulente) e di quella già agli atti, l'eventuale volume degli incarichi e guadagni distratti, ed altresì a verificare la sussistenza (quantificandone il pregiudizio per la società) delle altre condotte documentate o non contestate dal convenuto di cui ai punti 7. della memoria attorea del 4/3/2011, nonché 3. e 1. (in relazione all'ultimo capoverso della pagina 2) della citazione;

p. t. m.

letti gli artt. 183 co. 7°, 191 e 210 c.p.c.,

nonché 81 bis e 95 disp. att. c.p.c.,

- 1) ordina ai soggetti indicati ai punti da 3. a 10. della memoria attorea del 4/4/2011 di consegnare in copia al consulente dell'Ufficio indicato al numero 2) che segue, entro un mese dalla comunicazione della presente ordinanza, i documenti tutti nella loro disponibilità relativi ai lavori ed incarichi pure ivi indicati conferiti alla Team Prodec s.r.l. o alla Prosdocimi Design s.r.l. o a Nicola G. Prosdocimi personalmente, nonché in particolare ai pagamenti effettuati all'uno o l'altro di tali soggetti in relazione a quegli stessi lavori o incarichi;
- 2) nomina consulente del Tribunale, per l'espletamento della consulenza sui temi individuati in parte motiva, il dr. **Andrea ROMANO'**, via Turati 7, 20121 Milano, tel. 02/867593 - fax 02/62086259;
- autorizza parte attrice a notificare ai soggetti di cui al capo 1) che precede copia (nella parte di loro interesse) della sua memoria del 4/4/2011 e della presente ordinanza, nonché a dare avviso al consulente dell'Ufficio della nomina e dell'udienza di cui infra;
- rigetta nel resto le istanze istruttorie di ambo le parti;
- fissa, per la comparizione dell'ausiliare ed il suo giuramento, l'udienza del 7/5/2013 alle ore 12,20, nonché sin d'ora per la precisazione delle conclusioni quella del 1°/10/2013 alle ore 9,30 (...)

¹⁰ Il giudice istruttore (...),

- 2) verifichi altresì la sussistenza (quantificandone il pregiudizio economico per la società) delle altre condotte documentate o non contestate dal convenuto di cui ai punti 7. della memoria attorea del 4/3/2011, nonché 3. e 1. (in relazione all'ultimo capoverso della pagina 2) della citazione,
- 3) redigendo all'esito un prospetto di riepilogo del mancato guadagno o del pregiudizio patrimoniale ipoteticamente arrecato alla TEAM PRODEC s.r.l.:
- 4) riferisca in ogni caso ogni altra circostanza ritenuta utile alla decisione, l'individuazione fra le parti di possibili ipotesi transattive";
- Sentenza n. 1060/2014 pubbl. il 23/01/2014

 RG n. 12037/2010

 il pregiudizio economico per la società) delle altre
 nuto di cui ai punti 7. della memoria attorea del
 poverso della pagina 2) della citazione,
 il mancato guadagno o del pregiudizio patrimoniale

 ritenuta utile alla decisione, adoperandosi per
 sattive";
 e il 18/9/2013 la relazione di consulenza con
 ecisate le conclusioni (previa declaratoria di
 questro probatorio depositata dall'attore il
 ausa -scaduti il 23/12/2013 i termini per il
 al Collegio per la decisione;

 LIMINARMENTE

 e dal convenuto sono entrambe infondate,
 controversia per l'assorbente rilievo della
 compromissoria portata dall'art. 19 dello
 ato nel termine fissato dall'art. 223 bis disp.
 all'art. 34 co. 2° del d. lgs. 17/1/2003 n. 5),
 azione per difetto di causa petendi, perché
 pio delle memorie ex art. 183 co. 6° c.p.c. e
 cedente paragrafo B.- la domanda attorea
 nei chiari termini ivi riportati;
 IEL MERITO

 esponsabilità di un amministratore di società
 76 co. 1° cod. civ., in quanto dalla condotta
 ia derivato in via immediata e diretta al E. che depositata dall'ausiliare del Tribunale il 18/9/2013 la relazione di consulenza con le risposte alle osservazioni delle parti e precisate le conclusioni (previa declaratoria di non luogo a provvedere sull'istanza di sequestro probatorio depositata dall'attore il 19/7/2013) all'udienza del 1°/10/2013, la causa -scaduti il 23/12/2013 i termini per il deposito delle difese illustrative- è pervenuta al Collegio per la decisione;

RITENUTO PRELIMINARMENTE

- **F.** che le eccezioni svolte in via pregiudiziale dal convenuto sono entrambe infondate,
 - quella relativa all'arbitrabilità della controversia per l'assorbente rilievo della sopravvenuta nullità della clausola compromissoria portata dall'art. 19 dello statuto della Team Prodec (mai adeguato nel termine fissato dall'art. 223 bis disp. att. c.p.c. al disposto imperativo di cui all'art. 34 co. 2° del d. lgs. 17/1/2003 n. 5),
 - e quella denunciante nullità della citazione per difetto di causa petendi, perché -anche alla luce del successivo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6° c.p.c. e richiamando qui il contenuto del precedente paragrafo B.- la domanda attorea sembra invece validamente formulata nei chiari termini ivi riportati;

RITENUTO NEL MERITO

- G. che in tanto può ritenersi sussistente la responsabilità di un amministratore di società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2476 co. 1° cod. civ., in quanto dalla condotta commissiva od omissiva a lui imputata sia derivato in via immediata e diretta al patrimonio della società un concreto danno;
- **H.** che nella specie, premesso:

- > che i pregiudizi che il BELLONI lamenta personalmente sono per loro natura (ove non risolventisi in un mero danno indiretto) esclusi dal thema decidendum
- > e che il denunciato ostruzionismo del rag. BERTOGLIO da un lato non ha alla fine impedito all'attore (come dimostra la documentazione contabile da lui stesso prodotta¹¹) di consultare nei dettagli la contabilità sociale e dall'altro ha riguardato lo stesso PROSDOCIMI costringendo entrambi i legali delle parti ad interventi congiunti¹²,

osserva il Collegio ripercorrendo la numerazione sopra adottata dal paragrafo B.:

il licenziamento dei dipendenti Visini e Repetti ad opera del PROSDOCIMI e -ove anche sussistente- la susseguente prestazione in via irregolare della prima di ulteriore attività lavorativa a favore della Team Prodec s.r.l. non pare allo stato aver arrecato al patrimonio sociale danno alcuno, neppure del resto concretamente allegato (B.1.a);

la cessione dei beni mobili sociali indicati nella fattura del 9/5/2008 appare avvenuta a prezzo conforme al loro effettivo valore, come correttamente concluso dal consulente del Tribunale alla pag. 18 della sua relazione del 9/9/2013 sulla scorta del documento contabile prodotto dall'attore col n. 31 (B.1.b);

Sentenza n. 1060/2014 pubbl. il 23/01/2014

RG n. 12037/2010

Imenta personalmente sono per loro natura
o indiretto) esclusi dal thema decidendum
el rag. BERTOGLIO da un lato non ha alla
ra la documentazione contabile da lui stesso
gli la contabilità sociale e dall'altro ha
costringendo entrambi i legali delle parti ad

azione sopra adottata dal paragrafo B.:
depetti ad opera del PROSDOCIMI e -ove
ne in via irregolare della prima di ulteriore
lec s.r.l. non pare allo stato aver arrecato al
el resto concretamente allegato (B.1.a);
nella fattura del 9/5/2008 appare avvenuta a
ome correttamente concluso dal consulente
ne del 9/9/2013 sulla scorta del documento
o);
ivo, del contratto di leasing dell'autovettura
tà sociale che il convenuto non ha negato di
DOSCIMI DESIGN s.r.l. (B.1.c) ha invece
dolosamente depauperativo del patrimonio
o di un confliggente interesse personale del
o come correttamente calcolato dal c.t.U.
e gli ammortamenti d'uso -condivisi dal
sua relazione (€ 48.854,17),
zione finanziaria accollatisi dalla cessionaria la cessione, pacificamente senza corrispettivo, del contratto di leasing dell'autovettura Mercedes Benz targata CZ140HS di proprietà sociale che il convenuto non ha negato di aver autonomamente effettuato alla PROSDOSCIMI DESIGN s.r.l. (B.1.c) ha invece integrato senz'altro un atto a titolo gratuito dolosamente depauperativo del patrimonio sociale, oltretutto in evidente perseguimento di un confliggente interesse personale del convenuto, in misura pari alla differenza

- fra il residuo valore dell'autoveicolo come correttamente calcolato dal c.t.U. secondo le massime di esperienza e gli ammortamenti d'uso Collegio- di cui alla pag. 15/16 della sua relazione (€ 48.854,17),
- e il debito residuo per i canoni di locazione finanziaria accollatisi dalla cessionaria (€ 37.173,72),

8

¹¹ Docc. 28 - 66 att.

¹² Cfr. doc. 3 conv.

e quindi, detratta l'I.v.a. nella misura all'epoca vigente, ad € 10.815,23 alla data della cessione $(19/5/2008)^{13}$;

così come ha certamente costituito un indebito carico alla società amministrata di costi ad essa estranei la non contestata riparazione di un proprio autoveicolo personale posta in essere dal PROSDOCIMI in data 29/7/2006 per €818,62 oltre I.v.a., con la precisazione che pur non essendo in tale caso -come ha correttamente osservato il c.t.U.14- detraibile l'I.v.a., essa deve ritenersi purtuttavia esser stata detratta dalla società, con la conseguente limitazione del danno al corrispettivo netto (B.1.d);

quanto all'evasione contributiva di cui *supra* al punto B.1.e, allo stato non risulta esser stata applicata alla Team Prodec (nonostante la denuncia effettuata dallo stesso BELLONI) alcuna sanzione per tale omissione, con la conseguenza che nessun danno può allo stato ritenersi prodotto per tale voce;

Sentenza n. 1060/2014 pubbl. il 23/01/2014

RG n. 12037/2010

poca vigente, ad € 10.815,23 alla data della

bito carico alla società amministrata di costi
ne di un proprio autoveicolo personale posta

1/7/2006 per €818,62 oltre I.v.a., con la
caso -come ha correttamente osservato il
enersi purtuttavia esser stata detratta dalla
anno al corrispettivo netto (B.1.d);

a al punto B.1.e, allo stato non risulta esser
stante la denuncia effettuata dallo stesso
ione, con la conseguenza che nessun danno

c;
per le fatture a carico della Mudita s.a.s.,
venuto- successivamente stornate ¹⁵ (B.1.f);

della riscossione dei crediti risultanti a libro

sino a prova contraria tali crediti, se non
to / dovuto provvedervi anche il BELLONI),
odec s.r.l., onde a fronte di tale apodittica
eppur astrattamente configurabile (B.1.g);
o sviamento di clientela sociale di cui il
aver costituito la Prosdocimi Design s.r.l.,

tione rivolto -su istanza dell'attore- a tutti i
di chiara formulazione ed è stato ritualmente
esso c.t.U. (per la gioielleria TOMASINI
del caso le necessarie integrazioni,

NO'alle osservazioni del consulente di parte convenuta alle
ure depositate il 10/9/2013. ad analoga conclusione deve pervenirsi per le fatture a carico della Mudita s.a.s., peraltro attive e -come documentato dal convenuto- successivamente stornate¹⁵ (B.1.f); per quanto attiene infine all'omissione della riscossione dei crediti risultanti a libro giornale (per € 263.566,02) al 10/1/2008, sino a prova contraria tali crediti, se non medio tempore riscossi (e ben avrebbe potuto / dovuto provvedervi anche il BELLONI), sono ancora nel patrimonio della Team Prodec s.r.l., onde a fronte di tale apodittica prospettazione tale voce di danno non pare neppur astrattamente configurabile (B.1.g);

- che per quanto poi attiene al presunto sviamento di clientela sociale di cui il PROSDOCIMI si sarebbe macchiato dopo aver costituito la Prosdocimi Design s.r.l., premesso
 - che il contenuto dell'ordine di esibizione rivolto -su istanza dell'attore- a tutti i soggetti da lui stesso indicati appare di chiara formulazione ed è stato ritualmente notificato, tanto è vero che lo stesso c.t.U. (per la gioielleria TOMASINI FRANCIA) ha potuto richiedere ove del caso le necessarie integrazioni,

¹⁵ Cfr. doc. 4 att.

¹³ Sul punto si veda anche la persuasiva replica del dr. ROMANO' alle osservazioni del consulente di parte convenuta alle pagg. 2 e soprattutto 3 delle "brevi osservazioni" integrative pure depositate il 10/9/2013.

¹⁴ V. a pag. 17.

- che la mancata risposta di alcuni dei terzi cui l'ordine è stato rivolto è incoercibile,
- e che le successive istanze istruttorie del BELLONI al riguardo debbono ritenersi tutte precluse per l'intervenuto decorso del termine ultimo istruttorio ex art. 183 co. 6° n. 2 c.p.c.,

					Sentenza	a n. 1060	/2014 pubbl. il 2	23/01/201	4 0 NO
• ah	. 10 manaat	a wisposta	. a:	دامىيە:	dai tamai	oui l'om	KO II. I.	140 à	OSTEC
	e ia mancau coercibile,	a risposta	ı di	aicum	dei terzi	cui i oro	dine è stato rivo	no e	nesso Da: Po
• e c	he le success	ive istanze	e istr	uttorie	del BELL	ONI al rig	uardo debbono rite	enersi	JISA En
tut	te precluse po	er l'interve	enuto	decor	rso del terr	nine ultim	o istruttorio <i>ex</i> art	. 183	ARIA LU
co.	6° n. 2 c.p.c.	,							rale M
il consul	lente dell'Uff	icio, sulla	ı bas	se di tu	ıtta la doc	umentazio	ne agli atti e di c	quella	a: PORT
pervenuta	gli, non ha p	otuto che	con	cluder	e nel sens	che "no	n risultano fatturo	ati né	mato Da
tantomeno	o quindi risuli	tano guad	agni	che si	ano transii	ati dalla T	TEAM PRODCE s.	r.l. al	d5f - Fir
Prosdocin	ni personalme	ente o alla	. Pro	sdocim	i Design s	r.l." ¹⁶ ;			ial#: b6c
che infir	ne non può rit	enersi doc	cume	entata la	a presunta	sottrazion	e degli stampi , pe	raltro	A2 Seri
tardivame	nte dedotta o	dall'attore,	, di	cui pe	r complete	zza il coı	nsulente dell'Uffic	io ha	COMC
	nente trattato			-	-				POSTE
-						quindi ac	colta, senza necess	ità di	sso Da:
		_	-			-	nza emessa dal gi	udice	O Eme
	il 28/11/2012		_		-		.633.85. da rival	utarsi	LI GUID
							ito risarcitorio- q	uanto	INICELI
•	•						8 sino alla data	della	Ja: VAN
	giudiziale (22		[uuii	o ui i		19/0/200	o smo una uaca	dona	6b1 - Firmato l
N. Dal - Al	Capitale	Rivalutaz.	gg.	Tasso	Interessi	Movimento	Causale	2037/201 Ito è enersi 1. 183 quella ati né r.l. al raltro io ha ità di udice utarsi uanto della Saldo €.11.672,16 L.22.600.459 €.11.846,11 L.22.937.274	COM CA2 Serial#: ee
dal	€. 818,62	€. 38,31			€. 0,00	€. 10.815,23	nuova somma aggiunta (capitale)	€. 11.672,16	Da: POSTE
1			661	0,0000%					messo
29-07-2006	6 L. 1.585.069	L. 74.184			L. 0	L. 20.941.205	capitale originario	L. 22.600.459	ENZO E
dal	€. 11.672,16	€. 173,95			€. 0,00	€. 0,00		€. 11.846,11) VINCE
2			644	0,0000%					ZIELLC
20-05-2008	8 L. 22.600.459	L. 336.815			L. 0	L. 0	data finale del conteggio	L. 22.937.274	PEROZ
¹⁶ Cfr. pagg. 1	1 - 13 della relazio	one ROMANO)'.	1	0				Firmato Da:
⇒ Senten	za tratta dall'archivio á	GIURIS	SPRL	JDENZ	ZA DELLE	Impresi		%	R

¹⁶ Cfr. pagg. 11 - 13 della relazione ROMANO'.

Sentenza n. 1060/2014 pubbl. il 23/01/2014 § PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#; ee6b1 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#; b6d5f - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM RG n. 12037/2010

€ 212 26 €. 0,00 €. 0,00 L. 410.999 TOTALI (interessi (rivalutazione (pagamenti complessivi) €. 10.815,23 L. 20.941.205 (nuovi capitali

€. 11.846.11 L. 22.937.274 (saldo finale)

e da maggiorarsi infine -a titolo di risarcimento in via equitativa del lucro cessante derivato dalla mancata tempestiva reintegrazione del patrimonio della Team Prodec s.r.l.- dell'interesse legale sino all'effettivo pagamento;

RITENUTO INOLTRE

- che va respinta la domanda subordinata proposta dal PROSDOCIMI in via M. riconvenzionale, posto:
- <u>in via di diritto</u>, che la responsabilità dei consiglieri di amministrazione è sì solidale ma pur sempre per colpa, onde in quanto può rimproverarsi ad un membro del consiglio un atto pregiudizievole commesso da un altro consigliere in violazione di legge o dello statuto in quanto non consti positivamente che quell'atto è esclusivamente imputabile al secondo e sia rimasto tutto interno alla sua sfera di condotta senza transitare da alcun processo decisionale consiliare;
- in punto di fatto, che i due singoli addebiti qui riconosciuti fondati riguardano per l'appunto illeciti che Nicola PROSDOCIMI non ha contestato di aver commesso personalmente e in via autonoma né ha provato o chiesto di dimostrare che Rino BELLONI, il quale ha affermato (e documentato) di averli scoperti a distanza di tempo, ne fosse stato in qualsiasi modo previamente informato;
- N. che a fronte della parziale soccombenza reciproca attestata dal rigetto per la loro maggior parte dei capi della domanda attorea, le spese di lite (ivi comprese quelle di consulenza tecnica) meritano compensazione in ragione della metà;

che Nicola PROSDOCIMI va quindi condannato a rifondere a Rino BELLONI la metà residua, congruamente liquidabile -giusta il d.m.G. n. 140 del 20/7/2012¹⁷ e tenuto

¹⁷ Prestandosi adesione sul punto a Cass. SS.UU. sent. n. 17406 del 12/10/2012.

Sentenza n. 1060/2014 pubbl. il 23/01/2014

RG n. 12037/2010

RG conto del notevole ridimensionamento quantitativo nonché dell'infondatezza del capo di domande cui sia le spese di esibizione documentale che del subprocedimento cautelare erano strumentali- nella congrua misura di complessivi € <u>5.941,50</u> (di cui € 191,50 per la metà del contributo unificato dell'iscrizione a ruolo e delle spese di notifica), oltre su € 5.750,00 al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;

O. che il compenso già liquidato al consulente tecnico dell'Ufficio il 17/9/2013 va infine posto a definitivo carico solidale delle parti, in ragione di un mezzo ciascuna;

P. O. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Rino BELLONI nei confronti di Nicola Giovanni PROSDOCIMI con citazione notificata anche alla TEAM PRODEC s.r.l. il 22/2/2010, nonché sulla domanda proposta in via riconvenzionale subordinata dal convenuto in comparsa di risposta, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- accerta la responsabilità di Nicola Giovanni PROSDOCIMI per il danno arrecato 1. alla TEAM PRODEC s.r.l. con gli illeciti indicati ai paragrafi B.1.c e B.1.d della motivazione della presente sentenza;
- condanna per l'effetto Nicola Giovanni PROSDOCIMI a rifondere alla TEAM 2. PRODEC s.r.l. la somma di complessivi € 11.846,11 ai valori della moneta alla data della domanda, oltre agli interessi al saggio di legge tempo per tempo vigente dal 22/2/2010 sino all'effettivo pagamento;
- **3.** rigetta nel resto la domanda proposta da Rino BELLONI;
- rigetta altresì la domanda proposta dal convenuto in via riconvenzionale 4. subordinata;
- compensa fra le parti le spese processuali in ragione della metà; **5.**
- **6.** condanna Nicola Giovanni PROSDOCIMI a rimborsare a Rino BELLONI la metà residua, che **liquida** in € **5.941,50**, oltre su € 5.750,00 al rimborso del contributo

Sentenza n. 1060/2014 pubbl. il 23/01/2014 RG n. 12037/2010 RG n. 12037/2010 rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di enica d'ufficio a carico solidale delle parti, in siglio del 9 gennaio 2014 il Presidente t. Vincenzo Perozziello previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;

7. pone infine le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico solidale delle parti, in ragione di un mezzo ciascuna.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2014

il giudice estensore

dott. Guido Vannicelli dott. Vincenzo Perozziello